

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1974, N. 1

Proroga della durata in carica di Consigli comunali nella Regione¹

Art. 1

I Consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade l'8 giugno 1974, rimangono in carica fino e non oltre il 17 novembre 1974, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Rimangono altresì in carica, fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, le amministrazioni straordinarie.

Rimangono in carica, infine, fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, tutti i componenti delle commissioni o comitati, compresi i componenti degli organi amministrativi delle aziende municipalizzate e di altri enti, che per legge o per statuto sono stati nominati dai Consigli comunali.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del nuovo Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 6 giugno 1974, n. 25 – Numero straordinario.
